

RETE FERROVIARIA ITALIANA s.p.a.

- Amministratore Delegato
 - Direzione Tecnica
 - Sicurezza di rete
- Piazza della Croce Rossa, 1

00161 Roma

IMPRESE FERROVIARIE

(elenco allegato)

Loro Sedi

AZIENDE FERROVIARIE DI CUI AL D.M. 5/8/2016

(elenco allegato)

Loro Sedi

MINISTERO DELLA DIFESA

Comando Trasporti e Materiali

Ufficio Movimenti e trasporti

Viale Castro Pretorio 123

00185 Roma

CENTRI DI FORMAZIONE RICONOSCIUTI

(elenco allegato)

Loro Sedi

VERIFICATORI INDIPENDENTI DI SICUREZZA

(elenco allegato)

Loro Sedi

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Dipartimento per i trasporti, la navigazione

ed i sistemi informativi e statistici

p.c. - D.G. per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie

p.c. - D.G. per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il
trasporto pubblico locale

Via Caracci, 36

00157 Roma

p.c. - D.G. per le investigazioni ferroviarie e marittime

Via Nomentana, 2

00161 Roma

p.c. **ASSOCIAZIONI DI SETTORE**

(elenco allegato)

Loro Sedi

Oggetto: Riconoscimento degli istruttori e degli esaminatori per l'attività di sicurezza "Preparazione dei treni" PDT e "Accompagnamento dei treni" ADT di cui alla nota protocollo ANSF 000196/2017 del 10/1/2017.

Sono pervenute a questa Agenzia alcune richieste di chiarimento relative alle procedure da adottare per richiedere il riconoscimento degli istruttori e degli esaminatori alle nuove attività di sicurezza PDT e ADT.

In esito ai suddetti quesiti si precisa che, in applicazione delle norme in vigore:

1. Gli attestati di riconoscimento rilasciati agli istruttori e agli esaminatori a seguito di istanze pervenute a questa Agenzia entro il 31/12/2017, per le attività di sicurezza AT, FT e VE, sono validi fino al 31/12/2021 salvo diversa indicazione più restrittiva presente sull'attestato. Le istanze di riconoscimento alle attività di sicurezza AT-VE-FT presentate in data successiva al 31/12/2017, non saranno accolte.
2. Le istanze di riconoscimento alle attività di sicurezza ADT e PDT devono essere inoltrate a questa Agenzia secondo quanto previsto ai punti 7 e 8 dell'allegato 1 al decreto dell'Agenzia n. 14/2009 anche se riferite a personale già riconosciuto per le attività di sicurezza AT-VE-FT.
3. Il riconoscimento degli istruttori e degli esaminatori alle attività di sicurezza PDT o ADT è subordinato al possesso dell'abilitazione alla corrispondente attività di sicurezza (PDT/ADT) rilasciata in data antecedente all'istanza di almeno 3 anni ovvero rilasciata a seguito di conversione di una abilitazione per le attività di sicurezza AT, FT o VE o di titoli validi sulle linee di cui al D.M. del 5/8/2016 che autorizzano da almeno tre anni, in applicazione del sistema abilitativo del titolare dell'abilitazione, mansioni riconducibili agli elementi minimi di qualificazione professionale contenuti nelle appendici F (ADT) e G (PDT) del Regolamento (UE) 2015/995;
4. Gli istruttori e gli esaminatori riconosciuti per le attività di sicurezza AT, FT e VE possono continuare a svolgere le seguenti attività nei confronti del personale appartenente alle attività di sicurezza AT, FT e VE e in coerenza con il proprio ruolo:
 - a. di formazione nei confronti del personale in fase di professionalizzazione fino al 31/12/2017 (fatti salvi i criteri di salvaguardia della formazione iniziata in data antecedente) o di formazione finalizzata all'estensione del requisito professionale;
 - b. di mantenimento delle competenze, di certificazione delle competenze a seguito dell'estensione del requisito professionale e di ri-certificazione del requisito professionale a seguito di coinvolgimento in un inconveniente di esercizio, fino al 31/12/2021.
5. Gli istruttori e gli esaminatori riconosciuti per le attività ADT e PDT potranno svolgere, in coerenza con il proprio ruolo, le attività di cui al precedente punto 4 anche nei confronti del personale appartenente alle attività di sicurezza AT, FT o VE.

Infine, tenuto conto che la nuova attività di sicurezza PDT assorbe due attività di sicurezza (FT e VE) per le quali, in applicazione delle norme di cui al punto 10 dell'allegato 1 al decreto dell'Agenzia n. 14/2009 i candidati al riconoscimento come istruttori ed esaminatori devono sostenere - fino al 31/12/2017 - due distinti esami, la struttura richiedente del personale riconosciuto per l'attività di sicurezza PDT è tenuta a:

- utilizzare gli istruttori e gli esaminatori riconosciuti per l'attività di sicurezza PDT in coerenza con le sole abilitazioni possedute che rispettano i requisiti di cui al precedente punto 3) e se sia soddisfatta almeno una delle condizioni di cui alla lettera c) del punto 5 dell'allegato 1 al decreto dell'Agenzia n. 14/2009;
- richiedere all'Agenzia di sottoporre il personale già riconosciuto per l'attività di sicurezza PDT o FT/VE, quest'ultimi all'atto della istanza di riconoscimento per l'attività di sicurezza PDT, all'esame di cui al punto 10 dell'allegato 1 al decreto dell'Agenzia n. 14/2009 quando l'abilitazione posseduta non sia stata rilasciata da almeno 3 anni. L'esame di cui sopra deve essere sempre richiesto per i candidati risultati inidonei ad un precedente esame di riconoscimento per le attività di sicurezza FT o VE.

Direttore
Ing. Amedeo Gargiulo

